



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 7 febbraio 2025

INAMMISSIBILE IL *REFERENDUM* SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Con la [sentenza numero 10](#) pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione della legge numero 86 del 2024, contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari.

Il quesito ha come oggetto l'abrogazione della legge numero 86, quale risultante a seguito della [sentenza numero 192](#) del 2024.

La Corte ha osservato che tale sentenza ha profondamente inciso sull'architettura essenziale della predetta legge, dichiarando l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della stessa legge e l'illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l'interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni.

In particolare, la Corte ha sottolineato che la sentenza numero 192 ha comportato il trasversale ridimensionamento dell'oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali. Ne discende che attualmente non c'è modo di determinare i LEP.

La conseguenza è che risulta obiettivamente oscuro l'oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge numero 86 e ora riguarda quel che resta della

stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza numero 192. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell'elettore, che la Costituzione garantisce.

Il quesito è inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità.

La rilevata oscurità dell'oggetto del quesito porta con sé un'insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del *referendum*. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un'opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. La consultazione referendaria verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i Costituenti ritennero fondamentale, cioè l'uso corretto – e ragionevole – di questo importante strumento di democrazia.

Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull'autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non può essere oggetto di *referendum* abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Roma, 7 febbraio 2025